



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 3

del 09/01/2014

SERVIZIO N. III

Oggetto: D.Lgs.151/2001, art,74 e L.448/98 art.65 e succ. modifiche - Assegno per la maternita' e il nucleo familiare - Concessione assegni.

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL SEGRETARIO: SIG. ALDO COPPI

IL SEGRETARIO

PREMESSO:

CHE allo spirare del 31/12/2011 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 211 del 01/12/2011 è estinta la Comunità Montana Amiata Grossetano,

CHE a decorrere dal 01/01/2012 succede a tutti gli effetti l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana nei rapporti attivi e passivi della Comunità Montana Amiata Grossetano estinta;

VISTI gli artt. 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recanti rispettivamente "Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" e "Assegno di maternità," così come modificati ed integrati dagli artt. 50 e 63 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 ed ancora dalle successive norme in materia;

VISTO l'art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 (già art. 66, comma 4, della legge 23.12.1998 n. 448), che prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità;

VISTO il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242, che definisce le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente;

VISTO il decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale il 15/07/1999 n. 306 con il quale è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione del beneficio;

VISTO l'art. 50 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede la titolarità concessiva dell'assegno in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell'INPS;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, che ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

VISTO il D.P.C.M. 21/07/1999, n. 305 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109" e successive modifiche;

VISTO il D.M. 21.12.2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337, che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno di maternità a norma dell'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, già art. 49 della legge 488/99 e art. 66 della legge 448/98;

VISTO l'art. 2, comma 2 del D.M. n. 337 del 25.05.2001 che estende la concessione dell'assegno di maternità anche alle donne cittadine comunitarie residenti nel territorio dello Stato o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189;

VISTO il D.Lgs. n.3/2007 con il quale la "carta di soggiorno "per gli stranieri di cui all'art.9 del D.Lgs. n.286/1998 è stata sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ";

VISTO l'art.27 del Decreto legislativo 251/07 che prevede per i soggetti stranieri, titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria, il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria;

VISTA la circolare INPS n. 9 del 22/01/2010 con la quale comunica che i Comuni possono riconoscere l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria;

VISTA la circolare INPS n. 35 del 09/03/2010 avente ad oggetto “ Assegno di maternità di base concesso dai Comuni : titoli di soggiorno validi per la concessione dell’assegno “ ;

VISTA la Circolare emanata dall’INPS, n. 35 del 9/03/2010, con la quale comunica che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 del 2007, la suindicata “carta di soggiorno” di cui art. 9 del D.Lgs. 286/1998 è stata sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, rilasciato a tempo indeterminato;

VISTO l’art. 13 della la Legge 6 agosto 2013, n.97 “Legge Europea” che stabilisce che “l’assegno ai nuclei familiari con almeno ter figli minori”, spetta, oltre ai cittadini italiani e comunitari, anche ai “cittadini terzi che siano soggiornanti di lungo periodo”

VISTO il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardo alla “Rivalutazione per l’anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell’ art. 65, comma 4, della L.448/98 (assegno per il nucleo familiare numeroso) dell’art. 74 del D.lgs 151/2001 (assegno di maternità) pubblicato sulla G. U. n. 43 del 20.02.2013 che stabilisce:

- in €139,49, se spettante per intero, l’importo dell’assegno mensile (tredici mensilità) per il nucleo familiare per l’anno 2013, per le domande relative al medesimo anno, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti con indicatore della situazione economica pari ad €25.108,71;

- in €334,53, se spettante per intero, l’importo dell’assegno mensile di maternità per l’anno 2013, per le domande relative al medesimo anno, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti con indicatore della situazione economica pari ad €34.873,24;

VISTE n. 14 istanze presentate all’Unione dei Comuni da cittadini extracomunitari nel periodo 29/10/2013- 16/12/2013 in ordine all’ottenimento dell’assegno per il nucleo familiare, previsto dalla succitata normativa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate , allegata alla istanza summenzionata, dalla quale risulta che l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare della richiedente , determinato ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.P.C.M. n. 221/99, rientra all’interno della “soglia del diritto” stabilito dalla Legge;

ACCERTATO, pertanto, che in capo ai richiedente l’assegno in parola, sussistono tutti i requisiti i familiari ed economici per ottenere il chiesto beneficio ;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0005215.07 del 7/11/2013 che ribadisce alla Direzione Centrale Inps la decorrenza retroattiva della L.97/2013 dal 1° luglio e non dal 1° gennaio in considerazione che il comma 2, art.13 L.97/2013 dispone una copertura finanziaria per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2013 in osservanza dell’art. 81 c. 3 Cost. che impone ad ogni legge che comporti maggiori oneri di individuare anche i mezzi per farvi fronte.

Pertanto, i Comuni potranno accogliere le domande presentate dai nuovi beneficiari a partire dal 1° luglio 2013, il cui ammontare quindi, sarebbe limitato al secondo semestre 2013 ,“ eventualmente annullando, in autotutela, i provvedimenti di rigetto che siano stati già adottati in relazione alle stesse”.

RITENUTO pertanto, di poter concedere l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art.65 Legge n. 448/98 e succ.modifiche ai cittadini extracomunitari così come previsto dalla L.97/2013 solo per il secondo semestre 2013;

VISTE l’ istanza presentata all’Unione dei Comuni in data 10/12/2013 prot. n. 10418 in ordine all’ottenimento dell’assegno per il nucleo familiare previsto dalla succitata normativa;

ACCERTATO, che in capo al richiedente l'assegno in parola, non sussistono i requisiti per ottenere il chiesto beneficio poiché la richiedente risulta cittadina extracomunitaria non in possesso di titoli di soggiorno validi per la concessione dell'assegno come previsto dalla L.97/2013;

RITENUTO pertanto, di non poter concedere l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art.65 Legge n. 448/98 e succ.modifiche al richiedente;

VISTE le istanze presentate all'Unione dei Comuni in data 02/01/2014 prot. n. 00189 in ordine all'ottenimento dell'assegno per la maternità e in data 05/11/2013 prot.9203 per il nucleo familiare previsti dalle succitate normative;

VISTE le dichiarazioni sostitutive uniche della situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, allegata alle istanze summenzionate, dalle quali risulta che l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti, determinato ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.P.C.M. n. 221/99, rientra all'interno della "soglia del diritto" stabilito dalla Legge;

ACCERTATO, pertanto, che in capo ai richiedenti l'assegno in parola, sussistono tutti i requisiti familiari ed economici per ottenere il chiesto beneficio ;

RITENUTO pertanto, di poter concedere l'assegno per la maternità previsto dall'art.66 Legge n. 448/98 e succ.modifiche e l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art.65 Legge n. 448/98 e succ.modifiche ai richiedenti;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e la L. R. 23/12/2000 n. 30;

DETERMINA

1) di concedere ai sensi della citata normativa l'assegno per la maternità e per il nucleo familiare ai nominativi, di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che viene omessa la pubblicazione all'albo del citato allegato "A" per la tutela della riservatezza del beneficiario

3) di dare atto che la somma occorrente pari a **€16.179,54** non comporta impegno di spesa da parte di questo Ente, in quanto il pagamento sarà effettuato direttamente dall'INPS, su finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su disposizione di questo Ente;

4) di autorizzare l'Ufficio competente dell'Unione a trasmettere, per via telematica, all'I.N.P.S. di Grosseto tutti gli elementi necessari per l'effettiva liquidazione e pagamento dell'assegno di maternità, secondo le disposizioni all'uopo impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ;

5)) non concedere l'assegno per il nucleo familiare alla richiedente (istanza prot. n. 10418 del 10/12/2013) in quanto cittadina extracomunitaria non in possesso della carta di soggiorno;

6) di comunicare il presente provvedimento ai beneficiari facendo presente che ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 07/08/1990, n°241 e successive modificazioni e integrazioni può essere presentato ricorso:

- agli organi della Giustizia Amministrativa entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nel caso in cui si ritenga leso un interesse legittimo;

- all' autorità giudiziaria ordinaria, nei termini prescrizionali della norma civilistica, nel caso in cui ritenga leso un diritto soggettivo.

Nella comunicazione dovrà, altresì, essere richiamata l'attenzione dei beneficiari sull'obbligo di informare tempestivamente l'ente su ogni evento che abbia determinato o determini la variazione del nucleo familiare ovvero il venir meno del requisito relativo al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE);

7) di provvedere alla revoca del beneficio in caso di prestazioni indebitamente erogate (qualora da ulteriori controlli dovessero rivelarsi non veritieri i dati dichiarati dalla richiedente).

8) di dare atto, conseguentemente, che il venir meno dei requisiti previsti dalla vigente norma determinerà la revoca del beneficio.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



BI - 2014 - 3

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: BANCA INTERCOM AUDIOVISIVI

OGGETTO: D.Lgs.151/2001, art.74 e L.448/98 art.65 e succ.modifiche.Assegno per la maternita' e il nucleo familiare. Concessione assegni.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione di Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>